



CITTÀ DI FASANO

CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 60
Registro Deliberazioni

OGGETTO

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI PER L'ANNO 2021

Il giorno 30 Luglio 2021 alle ore 10:00 con la continuazione, in Fasano, nella sala consiliare del Palazzo di Città, previo avviso scritto, notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale di Fasano, in seduta ORDINARIA di PRIMA convocazione .

Per la trattazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono presenti i seguenti consiglieri:

	Presente	Assente
FRANCESCO ZACCARIA	P	
VITTORIO SAPONARO	P	
DONATO DE CAROLIS	P	
GIUSEPPE PACE		A
GIUSEPPE SIMONE	P	
NICOLA PENTASSUGLIA	P	
FRANCO MASTRO	P	
PIETRO FRANCESCO PALMARIGGI	P	
DOMINGA MARZULLI	P	
DONATO MARINO	P	
ANTONIA SCHENA	P	
GIUSEPPE COLUCCI	P	
CRISTINA MILELLA	P	
GIUSEPPE FANIZZA	P	
VITO BIANCHI		A
MARIATERESA BAGORDO	P	
TONIO ZIZZI		A
VITTORIO FANELLI	P	
LUIGIA ALBANESE	P	
ANTONIO SCIANARO		A
PASQUALE DI BARI		A
LAURA DE MOLA		A
LOREDANA LEGROTTAGLIE	P	
EMANUELA DELLA CAMPA		A
GIUSEPPE ZACCARIA	P	

Presiede la seduta il PRESIDENTE del Consiglio Comunale VITTORIO SAPONARO.

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO ALFREDO MIGNOZZI.



CITTÀ DI FASANO

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI PER L'ANNO 2021

Il Vicesindaco, Assessore con delega alle finanze e ai tributi, espone, dandone lettura, la seguente relazione:
“Il D. lgs. n. 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti, attribuendo ai comuni le modalità e l'organizzazione del servizio, le modalità di conferimento a servizio, la determinazione delle tariffe.

L'art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013, n. 147 ha istituito, a con decorrenza dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento degli stessi, quale componente dell'Imposta Unica comunale (IUC);

l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

l'art. 1, commi 527 e ss., della Legge 27.12.2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “Chi inquina paga”;

la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31.10.2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021 (primo semiperiodo 2020 2021);

l'art. 8 del DPR 27.04.1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. lgs. 15.12.1997, n. 446;

Considerato che Il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, con l'articolo 30, comma 5, ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno;

Richiamata la deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 che obbliga il gestore a riformulare piani economici finanziari dei rifiuti;

Rilevato che la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31.10.2019 stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà poi essere coperto attraverso il gettito tariffario e individua nuove definizioni riguardo il perimetro regolatore, il limite di crescita annuale legato a miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale, corrispettivi calcolate sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni, i parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili e tempi certi e uniformi, prevedendo il ricalcolo dei costi efficienti dell'anno con eventuale conguaglio e la modifica della distribuzione fra parte fissa e parte variabile;

Dato atto che la deliberazione ARERA n. 443/2019 all'art. 6 definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario, demandando al soggetto gestore la predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF) per la validazione da parte dell'ente territorialmente competente ed il successivo invio all'Autorità in coerenza con gli obiettivi definiti;

Vista inoltre la deliberazione ARERA 3 marzo 2020, n. 57 recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica e della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente e la determinazione del 26 marzo 2020 n. 02/drif/2020 recante “chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (mtr) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”;

Dato atto che il PEF MTR prevede, in luogo dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi ed in particolare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno (2020 2021) per il servizio del ciclo integrato sono determinati a partire da



CITTÀ DI FASANO

CONSIGLIO COMUNALE

quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie e comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a-2) ed attribuite al servizio del ciclo integrato, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate;

Considerato il limite previsto all'aumento delle tariffe, gli enti, nella definizione del Piano Finanziario TARI per il 2021 non potranno arbitrariamente aumentare la parte entrata, a dovranno limitarsi a quanto previsto dall'ARERA con una formula che impone un limite alla crescita della parte attiva definita in funzione del tasso di inflazione programmata, del miglioramento di efficienza nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, del tasso di miglioramento atteso nella fornitura di servizi all'utenza (tasso che sarà definito in ragione di specifici parametri forniti dall'ARERA);

Rilevato che, ai sensi di quanto disposto da ARERA, gli enti territorialmente competenti validano i dati delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore e li integrano o modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

Verificato che la documentazione prodotta è completa di tutti gli elementi richiesti;

Dato atto che gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, in particolare:

il PEF con la tabella elaborata con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR;

la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;

la dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;

la delibera di approvazione del PEF;

Dato atto che, con rif. Prot. n. pef21-30348 del 04.05.2021, il Servizio Finanziario ha completato l'inserimento del PEF 2021 sul portale Ager, oggetto di successiva integrazione da parte del soggetto gestore;

Dato atto che, con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti n. 212 del 23 giugno 2021 si è provveduto ad approvare il Piano Economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, di cui si è contestualmente proceduto alla validazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR;

Richiamata, inoltre, la nota prot. n. 39533 del 20.07.2021 con cui l'Agenzia territoriale della Regione Puglia ha re inoltrato la Relazione di valutazione rettificata;

Il Piano suddetto, così come validato dall'Agenzia, è pari a € 9.003.544,00; l'importo suddetto non tiene conto delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/Rif, ovvero:

contributo del Miur per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del Decreto legge 248/07, € 24.900,00;

le entrate connesse all'attività di recupero dell'evasione, € 240.000,00;

Pertanto il Piano Economico Finanziario del Comune di Fasano per l'anno 2021, al netto delle suddette detrazioni, per un totale di € 264.900,00, stimato sulla base dei dati storici di realizzo delle entrate da recupero evasione, anche al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario, ammonta a € 8.738.644,00

Visto il Piano Economico -finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Fasano per l'anno 2021, così come validato dall'Agenzia regionale e considerate gli importi da dedurre descritti nel capoverso che precede, allegato alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;



CITTÀ DI FASANO

CONSIGLIO COMUNALE

Si invita l'On.le Consiglio comunale ad approvare la presente proposta di deliberazione."

Esce dall'aula la consigliera Legrottaglie. Entra il consigliere Scianaro. Consiglieri presenti n. 18

Il Presidente, non avendo alcun consigliere chiesto la parola, pone in votazione la proposta di deliberazione che, in seduta pubblica e per appello nominale, consegue il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI N. 18

CONSIGLIERI ASSSENTI N.7 (Pace,Bianchi,Legrottaglie,Zizzi,Di Bari,De Mola, Della Campa)

CONSIGLIERI ASTENUTI N. //

VOTI FAVOREVOLI N. 17

VOTI CONTRARI N.//1(Scianaro)

Stesso esito consegue la votazione per l'immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Vicesindaco;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. N. 267/2000, da parte del Responsabile del servizio interessato;

Visto il verbale della competente commissione consiliare;

Visto l'esito della votazione anche per l'immediata eseguibilità;

Visto l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. Per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate, di approvare il Piano Economico Finanziario della TARI per l'anno 2021, quale approvato e validato con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti n. 212 del 23 giugno 2021, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 è pari a € 9.003.544,00 da coprire con l'applicazione della TARI per € 8.738.644,00 in ragione delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/2020 stimate sulla base dei dati storici di realizzo delle entrate da recupero evasione, anche al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario;
3. di conferire al presente provvedimento, data l'urgenza di provvedere, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. N. 267/2000.



CITTÀ DI FASANO

CONSIGLIO COMUNALE



CITTÀ DI FASANO

CONSIGLIO COMUNALE

La presente deliberazione viene sottoscritta come segue:

IL *PRESIDENTE*
f.to VITTORIO SAPONARO
(Firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO
f.to ALFREDO MIGNOZZI
(Firmato digitalmente)



CITTÀ DI FASANO

Parere Tecnico Responsabile di Servizio
per la Proposta di Delibera di Consiglio 1319

Avente oggetto:

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI PER L'ANNO 2021

Il Dirigente MARISA RUGGIERO

Ai sensi dell'Art.49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione

esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica

Data Parere 21/07/2021

Il Dirigente
MARISA RUGGIERO
(Firmato digitalmente)



CITTÀ DI FASANO

Parere Contabile per la Proposta di Delibera di Consiglio 1319

Avente oggetto:

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI PER L'ANNO 2021

Ai sensi dell'Art.49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione,

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA esprime parere favorevole, per quanto concerne la regolarità contabile.

Fasano, lì 21/07/2021

Il Dirigente dei Servizi Finanziari
MARISA RUGGIERO
(Firmato digitalmente)



CITTÀ DI FASANO

CONFORMITA'

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO 1319

avente ad oggetto:

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI PER L'ANNO 2021

Ai sensi dell'art.97 comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e art.63 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, il Segretario NULLA ha da osservare sulla proposta di deliberazione in ordine alla conformità della stessa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Fasano 21/07/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Alfredo Mignozzi

(Firmato digitalmente)



CITTÀ DI FASANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 05/08/2021.

Fasano, 05/08/2021

Il Segretario Generale
Alfredo Mignozzi

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267, in data 30/07/2021.

Fasano, 05/08/2021

Il Segretario Generale
Alfredo Mignozzi

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Fasano

Il Segretario Generale
Alfredo Mignozzi